



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

**I Commissione
consiliare permanente
Il Presidente**

Al Presidente della IV Commissione
“Bilancio, programmazione economico-
finanziaria, partecipazioni regionali,
federalismo fiscale, demanio e patrimonio”

Alla Segreteria Generale

All'Area Lavori Commissioni

All'Area Lavori Aula

All'Area Bilancio, Ragioneria, Analisi
impatto finanziario delle iniziative
consiliari

LORO SEDI

**Oggetto: Trasmissione della proposta di legge regionale n. 42 del 12.07.2023
concernente: “Istituzione dell'Osservatorio regionale sulla condizione abitativa
degli studenti – modifica alla l.r. 27 luglio 2018, n. 6 – disposizioni per il
riconoscimento ed il sostegno del diritto allo studio e la promozione della conoscenza
nella Regione Lazio. “**

Si comunica che la I Commissione consiliare permanente “Affari costituzionali e statutari, affari istituzionali, partecipazione, risorse umane, enti locali, sicurezza, lotta alla criminalità, antimafia” nella seduta n. 25 del 9 aprile 2024 ha esaminato, per quanto di propria competenza, la proposta di legge in oggetto.

Pertanto, si trasmette il testo emendato per l'esame di competenza ai sensi dell'art. 59 del Regolamento dei Lavori del Consiglio regionale.

Flavio Cera

Class. 2.5



Via della Pisana, 1301 00163 Roma Tel. 06 65937932/7995
Mail: Icommissione@regione.lazio.it Pec: conv_1_comm@cert.consreglazio.it
www.consiglio.regione.lazio.it

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N. 42

CONCERNENTE:

“ISTITUZIONE DELL'OSSERVATORIO REGIONALE SULLA CONDIZIONE ABITATIVA DEGLI STUDENTI – MODIFICA ALLA L.R. 27 LUGLIO 2018, N. 6 – DISPOSIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO ED IL SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO E LA PROMOZIONE DELLA CONOSCENZA NELLA REGIONE LAZIO.

Art.1

~~(Istituzione dell'Osservatorio regionale sulla condizione abitativa degli studenti—
Modifica alla L.R. 27 luglio 2018, n. 6— Disposizioni per il riconoscimento ed il sostegno
del diritto allo studio e la promozione della conoscenza nella Regione Lazio)~~

~~1 Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio per gli studenti universitari del Lazio e di fornire supporto tecnico all'ente DiScu nell'attuazione coordinata degli interventi, dei servizi e delle prestazioni di carattere alloggiativo e di residenzialità di cui al comma 4 dell'art.5, è istituito l'Osservatorio regionale sulla condizione abitativa degli studenti universitari per il seguito Osservatorio.~~

~~2 L'Osservatorio svolge attività di raccolta di informazioni, indagini statistiche, studi e ricerche sul mercato delle locazioni immobiliari nell'ambito delle città della Regione sedi di Atenei al fine di individuare interventi volti ad ottimizzare l'occupazione alloggiativa e che favoriscono l'emersione del patrimonio di posti letto fruibile da parte degli studenti universitari.~~

~~3 Svolge un ruolo di raccordo tra la Regione e le amministrazioni locali e altri enti pubblici e privati di riferimento nel mercato delle locazioni, per la valutazione degli interventi finalizzati alla realizzazione di alloggi e residenze pubbliche o private da destinare agli studenti iscritti nelle facoltà universitarie del Lazio.~~

~~4 L'Osservatorio ha il compito altresì di porre in essere campagne di diffusione e promozione presso l'utenza universitaria delle modalità di accesso agli alloggi convenzionati, di fruizione delle agevolazioni fiscali e di altri benefici di natura economica.~~

Art. 1

(Modifica alla legge regionale 27 luglio 2018, n. 6 “Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del diritto allo studio e la promozione della conoscenza nella Regione” e successive modifiche)

1. Dopo l'articolo 23 della l.r. 6/2018 è inserito il seguente Capo:

“Capo III bis Attività di consultazione

Art. 23 bis

~~(Osservatorio regionale sugli interventi, sui servizi e sulle prestazioni di DiSCo)~~
(Osservatorio regionale sugli interventi, sui servizi e sulle prestazioni per il diritto allo studio universitario)

1. È istituito, presso la direzione regionale competente in materia di diritto allo studio universitario, ~~l'“Osservatorio regionale sugli interventi, i servizi e le prestazioni di DiSCo”~~ **l'Osservatorio regionale sugli interventi, sui servizi e sulle prestazioni per il diritto allo studio universitario**, di seguito denominato Osservatorio.
2. L'Osservatorio, costituito con decreto del Presidente della Regione, ha durata triennale e svolge i seguenti compiti:
 - a) raccolta, studio ed elaborazione di dati e di informazioni sugli interventi, sui servizi e sulle prestazioni a concorso e non a concorso di cui all'articolo 5, comma 2, lettere a) e b);
 - b) elaborazione di studi tematici, negli ambiti di intervento della presente legge, da trasmettere alla direzione di cui al comma 1 e a DiSCo, ai fini dell'adozione del piano regionale triennale e del programma annuale di attività di cui agli articoli 16 e 17;
 - c) monitoraggio sugli interventi, sui servizi e sulle prestazioni che presentano maggiori difficoltà di attuazione e, in particolare, sull'effettiva erogazione dei posti alloggio e dei contributi finanziari per la residenzialità, delle borse di studio nonché delle agevolazioni per il trasporto e la ristorazione;
 - d) proposte finalizzate alla promozione, anche mediante specifici accordi con amministrazioni locali e altri soggetti pubblici o privati, di iniziative dirette alla riqualificazione, la realizzazione e la messa a disposizione di posti alloggi e residenze che possano soddisfare la richiesta abitativa degli studenti di cui all'articolo 3, tenendo conto della distanza dalle sedi nelle quali sono svolti i corsi e dei collegamenti urbani e extraurbani;
 - e) supporto alla direzione competente in materia di diritto allo studio universitario e a DiSCo nelle attività di promozione a favore degli studenti di cui all'articolo 3 e per le campagne informative relative agli interventi, i servizi e le prestazioni previste dalla presente legge.

3. L'Osservatorio riferisce annualmente alla Giunta regionale e alla commissione consiliare competente in materia di diritto allo studio universitario sulle attività svolte.

Art. 23 ter
(Composizione)

1. L'Osservatorio, presieduto dal direttore competente in materia di diritto allo studio universitario o suo delegato, è composto da dirigenti e funzionari delle direzioni regionali, esperti nei settori relativi agli interventi, ai servizi e alle prestazioni di cui all'articolo 5, rappresentanti delle università e degli istituti che erogano i corsi di cui all'articolo 3.
2. I componenti dell'Osservatorio partecipano a titolo gratuito, salvo rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute.
3. Alle sedute dell'Osservatorio possono partecipare l'Assessore competente in materia di diritto allo studio universitario o suo delegato, il Presidente della commissione consiliare competente in materia di diritto allo studio universitario o suo delegato nonché i consiglieri componenti della suddetta commissione, il direttore generale di DiSCo o suo delegato, rappresentanti della Consulta, ~~e degli istituti che erogano i corsi di cui all'articolo 3~~ nonché gli ulteriori soggetti individuati dalla deliberazione di cui al comma 4. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un funzionario della direzione competente in materia di diritto allo studio universitario.
4. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, con deliberazione, stabilisce modalità e criteri per l'individuazione dei componenti dell'Osservatorio nonché per l'organizzazione e il funzionamento dello stesso.”.

Art.2

(rapporti con gli organi istituzionali)

~~L'Osservatorio riferisce annualmente alla Giunta regionale e alla commissione permanente competente in materia di diritto allo studio sull'attività svolta.~~

Art.3

(composizione)

~~La composizione dell'Osservatorio è costituita da due consiglieri regionali di opposizione e un consigliere di maggioranza, il direttore generale dell'Ente DiSeo, un funzionario della direzione regionale formazione, un funzionario della direzione regionale politiche abitative, 6 direttori di Università tra i quali 4 di università pubbliche e 2 private nell'area metropolitana di Roma e 4 direttori delle università pubbliche aventi sede nelle province della Regione.~~

~~I componenti dell'Osservatorio permangono nella carica per 3 anni e non possono svolgere più di due mandati.~~

~~La partecipazione all'Osservatorio è a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nonché per le spese di funzionamento della struttura.~~

Art.4

(regolamento di funzionamento)

~~La Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina con proprio atto il funzionamento dell'Osservatorio, previo parere della commissione consiliare permanente.~~

Art. 4 bis
(Disposizione finale)

1. La deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 23 *ter*, comma 4, della l.r. 6/2018, come inserito dall'articolo 1 della presente legge, è adottata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa.

Art. 5

(Clausola di invarianza finanziaria)

Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Agli adempimenti disposti dalla presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, assicurando l'invarianza della spesa per il bilancio della Regione e delle altre Amministrazioni pubbliche interessate.

Art. 6
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.